

### Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Consiglio permanente

PC.DEC/1093 10 October 2013

**ITALIAN** 

Original: ENGLISH

### 966<sup>a</sup> Seduta plenaria

Giornale PC N.966, punto 4 dell'ordine del giorno

### DECISIONE N.1093 EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

Il Consiglio permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

prende atto dei proposti emendamenti alle Norme per il personale e alle Appendici, comunicati dal Segretariato il 27 settembre 2013, SEC.GAL/72/13/Rev.5, prima della loro promulgazione da parte del Segretario generale,

approva gli acclusi emendamenti ai Regolamenti per il personale dell'OSCE 4.01 sulla Scadenza e la cessazione di nomine e incarichi, 4.04 sull'Indennità di fine servizio, 5.08 sulle Spese di viaggio, 5.09 sulle Spese di trasloco 5.10 sull'Indennità di sistemazione, 5.11 sull'Indennità di rimpatrio e 6.02 sul Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE.

#### **TESTO ATTUALE TESTO EMENDATO** Regolamento 4.01 Regolamento 4.01 Scadenza e cessazione di nomine e incarichi Scadenza e cessazione di nomine e incarichi (a) Le nomine a tempo determinato dei (a) Rimane invariato. membri del personale/delle missioni che raggiungono l'età di 65 anni nel corso del servizio scadranno di norma l'ultimo giorno del mese del sessantacinquesimo compleanno del funzionario. Tuttavia l'autorità competente per la nomina ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05 potrà, ove appropriato e in via eccezionale, e soltanto nell'interesse dell'OSCE, in consultazione con il Segretario generale e il rispettivo capo istituzione o missione, offrire o prorogare un contratto al funzionario che ha superato tale limite di età, per un periodo non superiore a un anno, tenendo conto dei limiti stabiliti dal Regolamento 3.11. L'autorità competente può stabilire, ove L'autorità competente può stabilire, ove (b) necessario, la cessazione di nomine o incarichi necessario, la cessazione di nomine o incarichi prima della scadenza ai sensi dei Regolamenti prima della scadenza ai sensi dei Regolamenti 3.03, 3.04 e 3.05, in consultazione con la 3.03, 3.04 e 3.05, in consultazione con la Presidenza o con il Segretario generale. Per Presidenza o con il Segretario generale. Per quanto riguarda i membri internazionali delle quanto riguarda i membri internazionali delle missioni con contratto a tempo determinato e i missioni con contratto a tempo determinato e i membri internazionali delle missioni distaccati, membri internazionali delle missioni distaccati, la decisione dovrà essere presa dal rispettivo la decisione dovrà essere presa dal rispettivo capo missione in consultazione con il capo missione in consultazione con il Segretario generale o, in caso di cessazione Segretario generale e, se si tratta di membri internazionali del personale/della missione durante il periodo di prova, in consultazione distaccati, comunicata al paese che li ha con il Direttore delle Risorse umane come distaccati prima della sua adozione. specificato ai sensi della Norma 3.09.1 e, se si tratta di membri internazionali del personale/della missione distaccati, comunicata al paese che li ha distaccati prima della sua adozione.

TESTO ATTUALE		TESTO EMENDATO			
Regolamento 4.04		0	Regolamento 4.04		
Indennità di fine servizio		Inden	nità di	fine servizio	
cessano dal serviz Regolamento 4.02	ari dell'OSCE a contratto che zio ai sensi del 2 (a) (i), (ii) e (iv) avranno nnità di fine servizio.	(a)	Rimar	ne invariato.	
(b) L'indennità di fine servizio corrisponderà a un importo pari a un mese di				ne invariato.	
retribuzione netta mensile per ogni anno di servizio completato o per ogni mese restante		Nuovo paragrafo:			
fino alla scadenza della nomina del funzionario, quale dei due sia inferiore. Per le frazioni di mese l'indennità corrisposta sarà calcolata proporzionalmente.			(c) In caso di reimpiego entro 12 mesi in seguito alla nomina a un nuovo incarico a tempo determinato presso l'OSCE, si applicheranno le disposizioni sul rimborso dell'indennità di fine servizio enunciato nella Norma per il personale 3.11.3.		
Regolamento 5.0	Regolamento 5.08		Regolamento 5.08		
Spese di viaggio		Spese di viaggio			
(a) L'OSCE rimborserà ai funzionari dell'OSCE le spese sostenute per i viaggi di servizio conformemente alle condizioni e alle procedure specificate nel Regolamento del personale.		(a) L'OSCE rimborserà ai funzionari dell'OSCE le spese sostenute per i viaggi di servizio conformemente alle condizioni e alle procedure specificate nel Regolamento del personale.			
(b) L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciati nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e, se applicabile, ai loro famigliari aventi diritto, le spese di viaggio sostenute:		(b) L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciati nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e, se applicabile, al loro coniuge e ai figli a carico famigliari aventi diritto, le spese di viaggio sostenute:			
(i) all	a nomina;		(i)	alla nomina;	
(ii) al	cambio di sede di servizio;		(ii)	al cambio di sede di servizio;	
` /	occasione delle ferie in tria;		(iii)	in occasione delle ferie in patria;	
(iv) all	a cessazione del servizio;		(iv)	alla cessazione del servizio;	

TESTO ATTUALE		TESTO EMENDATO		
(v)	per evacuazione medica in attesa di rimborso;	(v)	per evacuazione medica in attesa di rimborso;	
(vi)	per viaggi che rientrano nell'indennità di istruzione.	(vi)	per viaggi che rientrano nell'indennità di istruzione.	
Regolamento 5.09		Regolamento 5.09		
Spese di trasloco		Spese di trasloco		
L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto, le spese di trasloco sostenute:		L'OSCE rimborserà, nei limiti e alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, ai funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto, le spese di trasloco sostenute:		
(i)	alla nomina;	(i)	all'inizio della nomina, a condizione che venga completato almeno un anno di servizio;	
(ii)	al cambio di sede di servizio;	(ii)	al cambio di sede di servizio, a condizione che sia stato completato almeno un anno di servizio nella precedente sede di servizio;	
(iii)	alla cessazione dal servizio.	(iii)	alla cessazione dal servizio, purché sia stato completato un anno di servizio, salvo in caso di esito negativo del periodo di prova come previsto dalla Norma 5.09.2.	
Regolamento 5.10 Indennità di sistemazione		Regolamento 5.10 Indennità di sistemazione		
(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di sistemazione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per sé stessi e i loro famigliari aventi diritto in seguito alla nomina e al		(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di sistemazione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per sé stessi, per il loro coniuge e per i figli a carico e i loro famigliari aventi		

### (cont.)

trasferimento in un'altra sede di servizio, purché tale servizio sia previsto per almeno dodici mesi.

**TESTO ATTUALE** 

(b) L'indennità di sistemazione sarà equivalente alla diaria applicabile alla sede di servizio e al cinquanta percento di tale importo per ciascun famigliare avente diritto, e sarà corrisposta per un periodo di trenta giorni dall'arrivo alla sede di servizio.

# diritto in seguito alla nomina e al trasferimento in un'altra sede di servizio, purché tale servizio sia previsto per almeno dodici mesi.

**TESTO EMENDATO** 

(b) L'indennità di sistemazione sarà equivalente alla diaria applicabile alla sede di servizio e al cinquanta percento di tale importo per il coniuge e per ogni figlio a carico famigliare avente diritto, e sarà corrisposta per un periodo di trenta giorni dall'arrivo alla sede di servizio.

### Regolamento 5.11 Indennità di rimpatrio

In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di rimpatrio ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per se stessi e per i loro famigliari aventi diritto dopo la cessazione dal servizio.

### Regolamento 5.11 Indennità di rimpatrio

In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di rimpatrio ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per se stessi, per il loro coniuge e per i figli a carico per i loro famigliari aventi diritto dopo la cessazione dal servizio.

### Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE

I funzionari dell'OSCE a contratto (a) dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione sanitaria. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione sanitaria, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla Norma 6.02.2.

### Regolamento 6.02 Programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE

I funzionari dell'OSCE a contratto (a) dovranno partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, a meno che non siano autorizzati dal Segretario generale a partecipare a un altro programma di assicurazione sanitaria. Nel caso in cui il funzionario interessato opti per un altro programma di assicurazione sanitaria, l'OSCE corrisponderà l'aliquota del datore di lavoro prevista dall'altro programma o dal programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE, attenendosi all'aliquota inferiore. La partecipazione a un altro programma di assicurazione sanitaria sarà ulteriormente disciplinata dalla Norma 6.02.2.

### TESTO ATTUALE

(b) L'OSCE contribuirà versando il 50 percento dei premi di assicurazione sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 percento dei

premi per i famigliari che ne abbiano diritto.

- (c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.
- (d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.
- (e) I contributi dei funzionari dell'OSCE distaccati al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE per se stessi e, a seconda dei casi, per il coniuge e i figli ai sensi del Regolamento 6.02. saranno detratti per intero dalle loro indennità di vitto e alloggio, se non altrimenti previsto da accordi presi con i paesi che effettuano il distacco

### **TESTO EMENDATO**

- (b) L'OSCE contribuirà versando il 50 percento dei premi di assicurazione sanitaria per i funzionari dell'OSCE che ne abbiano diritto e che partecipano al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE. Inoltre l'OSCE contribuirà con il 50 percento dei premi per il loro coniuge e per i figli a carico famigliari che ne abbiano diritto.
- (c) L'OSCE non contribuirà ad un programma di assicurazione sanitaria integrativo.
- (d) I funzionari dell'OSCE distaccati dovranno dimostrare all'OSCE di avere una copertura assicurativa sanitaria adeguata e sufficiente. Qualora desiderassero partecipare al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE essi dovranno contribuirvi a proprie spese.
- (e) I contributi dei funzionari dell'OSCE distaccati presso le missioni sul terreno al programma di assicurazione sanitaria dell'OSCE per se stessi e, a seconda dei casi, per il coniuge e i figli ai sensi del Regolamento 6.02. saranno detratti per intero dalle loro indennità di vitto e alloggio, se non altrimenti previsto da accordi presi con i paesi che effettuano il distacco. I membri del personale distaccati verseranno i premi almeno un mese prima della data prevista, per sé stessi e, a seconda dei casi, per il loro coniuge e per i figli a carico, tramite trasferimento bancario in favore dell'OSCE.